



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Innocenza Zaffina, quale giudice unico delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

in esito all'udienza pubblica del 7 aprile 2017

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al numero **30310** del Registro di Segreteria, sul ricorso proposto dai sig.ri: **ACETO NICOLA** + 111 ricorrenti, tutti rappresentati e difesi, per mandato esteso in calce, dall'avv. Enrico Antonio Cleopazzo del Foro di Pordenone, c.f. CLPNTN69B16D862T, pec: enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it, presso il cui studio in Maniago, Via Roma n. 35, si domiciliario

CONTRO

I.N.P.S., Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Gestione Dipendenti Pubblici, con sede legale in Roma, via Ciriaco De Mita, 24, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale successore ex art. 21, comma 1, d.l. 06.12.2011, n. 201, conv. con modificazioni con l. 22.12.2011, n. 214, di I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall'avvocato Filippo Doni, c.f. DNO FPP 71R13 G224G, in forza di procura ad lites rilasciata con il ministero del Notaio Paolo Castellini in Roma, rep. 80974, rogito 21569, del 21.07.2015, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Dorsoduro 3500/d, dichiarando, per le

comunicazioni di Cancelleria, il numero di FAX DELLO STUDIO DEL DIFENSORE 041 2702647, e l'indirizzo di p.e.c. avv.filippo.doni@postacert.inps.gov.it, nonché l'indirizzo di p.e. filippo.doni@inps.it, nel ricorso in materia di riduzione della perequazione sulle pensioni;

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITE le parti presenti, come risulta dal processo verbale di udienza celebrata il 7 aprile 2017,

PREMESSO CHE

- con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, tutti dipendenti pubblici in quiescenza, titolari di trattamento pensionistico gestito dall'INPS di Pordenone e superiore, nel quantum, a tre volte il minimo INPS. Per gli anni 2012 e 2013 gli istanti hanno subito il blocco della perequazione automatica del proprio trattamento pensionistico in applicazione del d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, art. 24, comma 25, il quale riservava la rivalutazione monetaria automatica nella misura del 100% esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- come noto, con sentenza n. 70/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale suddetto art. 24, comma 25 e che, secondo i ricorrenti, la sentenza in parola era immediatamente esecutiva e, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, non necessitava di decreti di attuazione anche in ragione del disposto dell'art. 136 della Costituzione;
- secondo i ricorrenti, l'Ente previdenziale, quindi, avrebbe dovuto procedere al ricalcolo delle pensioni di tutti coloro che a causa del blocco sopra richiamato non avevano goduto della perequazione periodica, provvedendo non solo a perequare ora per allora le pensioni degli anni 2012 e 2013 ma anche a computare i trattamenti pensionistici così rivalutati quale base di calcolo per le perequazioni degli anni successivi;
- secondo il patrocinio dei ricorrenti, il disposto della Consulta è stato tuttavia disatteso dal legislatore che ha emanato il d.l. n. 65 del 21.05.2015 recante "Disposizioni urgenti in materia

di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", successivamente convertito con modificazioni dalla legge 17.07.2015 n. 109 la quale, all'art. 1, ha modificato l'art. 24 del d.l. n. 201/2011, disponendo che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 venisse riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo INPS, del 20% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, del 10% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS e non fosse viceversa riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

- secondo i ricorrenti, nonostante le modifiche apportate alla normativa dichiarata costituzionalmente illegittima, anche detta ultima norma si pone in contrasto col dato costituzionale e non in linea con le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale nella prefata sentenza n. 70/15, tanto che il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con provvedimento del 21.01.16, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma de qua;
- gli odierni ricorrenti asseriscono di avere svolto formale istanza diretta all'I.N.P.S. di competenza chiedendo, in applicazione della sentenza n. 70, il ricalcolo della pensione spettante opportunamente rivalutata per il biennio 2012-2013 con corresponsione delle differenze non versate e che ad oggi l'INPS non avrebbe ancora riscontrato, né provveduto a dare corretta attuazione ai principi contenuti nella citata pronuncia della Consulta;
- secondo i ricorrenti, anche la nuova disciplina della perequazione o rivalutazione automatica

- dei trattamenti pensionistici (art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, che ha novellato l'art. 24, commi 25, 25-bis e 25-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) non si sottrae alle medesime censure di illegittimità costituzionale cui era stato oggetto l'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dichiarato incostituzionale con la predetta sentenza n. 70/2015;
- in particolare, anche la compressione del meccanismo perequativo disposta dalla nuova disciplina, secondo la prospettazione dei ricorrenti, si porrebbe in contrasto con gli articoli 2 e 3 comma 2 della Costituzione che garantiscono l'inviolabilità e l'indisponibilità dei diritti dell'uomo connessi al rapporto previdenziale, le condizioni affinché possa essere garantito appieno il diritto alle garanzie ad esso connesse successive all'attività lavorativa svolta (la pensione per l'appunto), anche in ragione del più generale principio di affidamento del cittadino nella certezza del diritto;
 - secondo i ricorrenti, sarebbero egualmente violati i principi di sufficienza e di adeguatezza della retribuzione, con riferimento ai mezzi garantiti ai lavoratori durante il periodo, nonché i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità che devono ispirare l'intervento del legislatore in materia risultando, quindi, in contrasto con gli artt. 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, della Costituzione;
 - secondo i ricorrenti, la nuova disciplina del meccanismo perequativo per gli anni 2012 e 2013 introdotta dal citato art. 1 del d.l. n. 65 del 21 maggio 2015 realizzerebbe solo un'apparente emenda delle illegittimità costituzionali già dichiarate dalla Corte con la sentenza n. 70/2015, comportando la violazione degli artt. 136 e 137 della Costituzione, in considerazione dell'elusione per mancata e falsa applicazione del dispositivo della sentenza n. 70/2015;
 - sarebbe ravvisabile, sempre secondo i ricorrenti, la violazione dell'articolo 117 Costituzione per contrasto con il parametro interposto costituito dalla Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma 4 novembre 1950 (CEDU), sotto il profilo della lesione della certezza del diritto e del legittimo affidamento, effettività e pienezza della tutela (artt. 6 e 13 CEDU), del diritto ad un equo processo e ad un ricorso effettivo, nonché con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 che, in forza del Trattato di Lisbona ha assunto il medesimo valore giuridico dei trattati istitutivi dell'UE, per violazione del diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza (art. 6), del diritto di non discriminazione, ivi inclusa quella fondata sul patrimonio (art. 21), del diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente (art. 25), alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33) e, infine, del diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali di cui all'art. 34;

- la difesa dei ricorrenti chiede, pertanto, in via principale, di: *“1. accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'INPS sulla istanze presentate dai ricorrenti e, per l'effetto: 2. accertare e dichiarare il diritto e, per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione dei ratei di pensione maturati e non percepiti nei biennio 2012-2013, oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, in misura pari alla differenza tra quanto chi ricorre avrebbe dovuto percepire ove la rivalutazione monetaria fosse stata riconosciuta nella misura del 100% e quanto effettivamente percepito in forza del DL 65/2015, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sopra formulata dell'art. 1 del decreto legge n. 65/2015 del 21 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2015, n. 109, per violazione degli artt. 2, 3, 36 comma 1, 38, 136, 137 e 117 della Costituzione; 3. accertare e dichiarare il diritto di chi ricorre alla rivalutazione monetaria automatica e nella misura del 100% del trattamento pensionistico per il futuro e, per l'effetto, condannare l'INPS ad applicare agli assegni futuri erogati in favore di chi ricorre il meccanismo perequativo nella misura del 100%, previa*

rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sopra formulata; in via subordinata: accertare e dichiarare il diritto e, per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione dei ratei di pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012-2013, oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, in misura pari alla differenza tra quanto chi ricorre avrebbe dovuto percepire ove la rivalutazione monetaria fosse stata riconosciuta nella misura prevista dalla normativa antecedente alla entrata in vigore del D.L. 201/2011 e quanto effettivamente percepito in forza del D.L. 65/2015, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sopra formulata, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; accertare e dichiarare il diritto e, per l'effetto, condannare l'INPS ad applicare agli assegni futuri erogati in favore di chi ricorre il meccanismo perequativo nella misura prevista dalla normativa antecedente alla entrata in vigore del D.L. 201/2011, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sopra formulata, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;

- l'I.N.P.S., costituito con memoria difensiva del 27 marzo 2017, ha riferito di avere adempiuto agli obblighi di adeguamento del trattamento pensionistico degli aventi diritto secondo le disposizioni di cui al citato art. 1 del D.L. n. 65/2015, secondo le istruzioni tecniche contenute nella circolare INPS n. 125/2015 del 25.06.2015, e per quanto, invece, attiene alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti in via incidentale, ritiene che le stesse siano manifestamente infondate, avendo il legislatore provveduto a disciplinare il meccanismo di adeguamento dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013, secondo i principi fissati dalla Corte con la sentenza n. 70/2015, operando un bilanciamento tra la salvaguardia degli equilibri del bilancio pubblico e quella dei trattamenti pensionistici di minore ammontare, nei confronti dei quali è stato reintrodotta il meccanismo perequativo

nelle misure ritenute dal legislatore compatibili con le suddette esigenze di finanza pubblica;

- l'I.N.P.S. ha, pertanto, precisato le proprie conclusioni nei seguenti termini:

“PRELIMINARMENTE: dichiararsi l’inammissibilità della domanda giudiziale per i ricorrenti 19. Campeggio Sebastiano, 63. Magliocca Pietro, 105. Vaccarella Cosimo Damiano, 110. Zaninetti Luigi;

PRELIMINARMENTE, MA IN VIA SUBORDINATA: dichiararsi prescritto il diritto azionato con riferimento al rateo di gennaio 2016 per i predetti quattro ricorrenti;

NEL MERITO: rigettarsi l’avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di fondatezza in diritto dell’avversa pretesa, ridursi la condanna nei confronti di I.N.P.S per gli accessori ai soli interessi legali, salva la sola maggiore rivalutazione monetaria, ove in misura maggiore rispetto agli interessi legali.

Spese e compensi professionali integralmente rifiuti, compresa la maggiorazione forfettaria 15%”;

CONSIDERATO CHE

- le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso in epigrafe hanno finora formato oggetto di dichiarazione di non manifesta infondatezza da parte del Tribunale di Palermo, di Milano, di Brescia, come pure della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, i cui giudizi “principali” sono stato sospesi fino alla decisione della Corte Costituzionale cui compete la pronuncia “incidentale” sulla questione;
- le suddette questioni di legittimità costituzionale relative alle predette disposizioni normative sono palesemente rilevanti ai fini della definizione del presente giudizio;
- giusta conforme giurisprudenza contabile (ex multis, Sez. Giur. Lazio, ord. n. 109 del 2015 in subiecta materia), anche nel processo “de quo” – per ragioni di opportunità ed economia processuale – può trovare ingresso la sospensione c.d. impropria del giudizio principale, per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di norme applicabili in tale processo, ancorché sollevata in una diversa causa;

- è quindi opportuno, per economia processuale, disporre la sospensione c.d. “impropria” del presente giudizio, con onere di riassunzione a carico delle parti (ex art. 107 del codice della giustizia contabile);
- sentite le parti, le quali nulla hanno eccepito circa l’ipotizzata sospensione impropria del presente giudizio;
- la statuizione sulle spese, unitamente ad ogni altra questione di rito e di merito, va riservata alla sentenza definitiva;

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica, dispone la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine all'art. 24, commi 25 e 25-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 1 del D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito in Legge 17 luglio 2015, n. 109.

- ai fini della riassunzione, agli effetti di cui all’art. 107 del citato codice della giustizia contabile, assegna alle parti, il termine di tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulle questioni sollevate con ordinanza del Tribunale di Palermo del 22 gennaio 2016, iscritta sul reg. ord. al n. 36 del 2016 e pubblicata sulla G.U. del 2 marzo 2016 (vale a dire, per esigenze di individuazione univoca dei termini di riassunzione, facendo riferimento alla prima delle ordinanze che risultano iscritte a ruolo in Corte costituzionale).

Manda alla Segreteria per l’adempimento della comunicazione alle parti costituite della presente ordinanza.

Così deciso in Venezia, il 7 aprile 2017.

Il Giudice

f.to (Dott.ssa Innocenza Zaffina)

Depositata in Segreteria il 10/04/2017

p. Il Funzionario preposto

Chiara Grella